

COMUNE DI FLERO  
PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1  
DEFINIZIONE

1. Il comune di Flero e' ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della repubblica e dal presente statuto.
2. Rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle legge statali e regionali.

ART. 2  
TERRITORIO

1. Il comune di Flero comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica.
2. Le rettifiche e le variazioni dei confini comunali potranno essere predisposte nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge.

ART. 3  
STEMMA E GONFALONE

1. Il comune di Flero ha come segno distintivo lo stemma rappresentato da tre pannocchie gialle su sfondo rosso con fascia orizzontale verde.
2. Il gonfalone comunale e' un drappo azzurro che riporta lo stemma comunale con corona comitale riccamente ornato da fregi d'argento.
3. L'apposito regolamento, adottato dal consiglio comunale disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma.

ART. 4  
ALBO PRETORIO

1. Nel palazzo comunale e' individuato, con provvedimento di giunta, apposito spazio da destinare ad "albo pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al precedente comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione, quando richiesto.

## TITOLO II COMPITI E FUNZIONI

### ART. 5 FUNZIONI

1. Il comune svolge tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto, tutela ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, esso attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

### ART. 6 SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE

1. Il comune concorre a garantire, nell'ambito della sua competenza, il diritto alla salute assume idonei provvedimenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente.

2. In collaborazione con gli enti preposti e con la propria organizzazione, assicura ai cittadini le condizioni di una civile convivenza nel rispetto dell'ordine pubblico e delle leggi dello Stato.

### ART. 7 TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

1. Il comune di Flero adotta le misure necessarie a conservare e a difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico garantendone il godimento da parte della collettività.

### ART. 8 PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, il turismo sociale giovanile; sostiene e promuove manifestazioni d'arte e di cultura.

### ART. 9

## ASSISTENZA

1. Il comune opera per l'attuazione di un efficiente sistema di sicurezza sociale, con precipuo riferimento agli anziani, ai minori ed agli invalidi, ispirando i propri interventi al principio di solidarieta'.

2. L'apposito regolamento adottato dal consiglio comunale disciplina le modalita' degli interventi e l'erogazione delle prestazioni assistenziali.

## ART. 10

### ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il comune di Flero promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi.

## ART. 11

### SVILUPPO ECONOMICO

1. Il comune di Flero sostiene, con gli strumenti della programmazione e con idonee iniziative, l'economia del paese nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, dell'industria e dei servizi.

2. Concorre a salvaguardare e a valorizzare le attivita' piu' caratteristiche; determina le prospettive di sviluppo e di occupazione, conciliando le esigenze della produzione con quelle inderogabili della tutela e del rispetto della salute, delle risorse e dell'ambiente.

## ART. 12

### COMPITI DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE E REGIONALE

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di governo.

3. Il comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale, quando siano state assicurate, con lo stesso provvedimento di delega o di trasferimento, le risorse necessarie.

## ART. 13

## RAPPORTI ISTITUZIONALI

1. Il comune di Flero concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della regione e della provincia, e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

### ART. 14 RICOGNIZIONE DI COMPITI E SERVIZI

1. Nell'ambito del regolamento, che disciplina l'organizzazione dei servizi e degli uffici, il comune di Flero provvederà alla ricognizione delle funzioni proprie, e di quelle attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

## TITOLO III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

### CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

#### ART. 15 GLI ORGANI

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta e il sindaco con i compiti e con le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

### CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

#### ART. 16 COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da 16 membri in relazione alle norme vigenti ed al dato demografico.

#### ART. 17

## FUNZIONI

1. Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunita' ed e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, statali e regionali, nonche' dal presente statuto.
3. E' garante, inoltre, dell'imparzialita' e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale verso tutti i cittadini.

## ART. 18 PRESIDENZA

1. Il consiglio comunale e' presieduto dal sindaco.
2. In caso di assenza o di impedimento del sindaco, il consiglio e' presieduto dal vicesindaco

## ART. 19 COMPETENZE

1. Il consiglio comunale ha competenze su tutte le materie previste espressamente dalla legge e dallo statuto ed in particolare sui seguenti atti fondamentali:
  - a) lo statuto dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, le eventuali deroghe ad essi, i programmi annuali e pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici, i pareri da rendere nelle dette materie;
  - c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le loro variazioni;
  - d) le convenzioni con altri comuni, quelle tra comune e provincia; la costituzione e la modificazione di forme associative;
  - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  - f) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a societa' di capitali, l'affidamento di attivita' o servizi mediante concessione;
  - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,

sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e di servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio comunale nei 60 gg. successivi, a pena di decadenza.

## ART. 20 PRIMA ADUNANZA

1. La prima seduta del nuovo consiglio comunale è convocata dal sindaco eletto entro 10 giorni dalla proclamazione con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta stessa.

2. L'adunanza è riservata alla convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale, nonché alla comunicazione del sindaco in merito alla nomina dei componenti della giunta comunale tra cui un vice sindaco ed alla proposta degli indirizzi generali di governo. Tale proposta deve essere discussa ed approvata, in apposito documento, con voto palese del consiglio comunale.

## ART. 21 SEDUTE E DELIBERAZIONI

1. Il consiglio è convocato dal sindaco, che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento, di cui all'art. 30 del presente statuto.

2. Le sedute del consiglio comunale sono ordinarie, straordinarie e d'urgenza e trovano completa e precisa definizione nel regolamento consiliare.

3. Il segretario comunale partecipa alle sedute del consiglio, redige il verbale delle adunanze e lo sottoscrive insieme al presidente.

4. Il segretario comunale e' responsabile della formulazione dell'atto deliberativo e delle procedure connesse all'esecutivita' dello stesso.

## ART. 22 PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONE

1. Le deliberazioni del consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni del consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 della legge 8.6.1990 n 142 .

## ART. 23 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

## ART. 24 INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Il consiglio delibera con l'intervento di almeno la meta' piu' uno del numero di consiglieri assegnati al comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge, lo statuto, o il regolamento preveda una diversa maggioranza.

## ART. 25 VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese e per alzata di mano.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio vota a scrutinio segreto.

## ART. 26 I CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

2. Le indennita' spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonche' dalle aziende del comune e dagli enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

4. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

5. Il consigliere e' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio; hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazione, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del consiglio comunale.

7. I consiglieri comunali hanno diritto a richiedere la convocazione del consiglio comunale secondo la norma prevista dall'art. 31, comma 7, della legge 8.6. 1990, n. 142, e secondo le modalita' del regolamento consiliare.

8. I consiglieri comunali hanno diritto di chiedere che le deliberazioni della giunta vengano sottoposte al controllo di legittimita' nei casi e nelle forme previste all'art. 45 della legge 8.6.1990 , n. 142 .

9. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari, di cui fanno parte.

10. Le dimissioni del consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al sindaco che ha l'obbligo di comunicarle al consiglio nella prima riunione; esse hanno efficacia dal momento nel quale il consiglio comunale ne prende atto.

## ART. 27

### GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o piu' componenti

2. Nella prima adunanza del consiglio, subito dopo gli adempimenti previsti all'art. 20, comma 2, del presente statuto, i consiglieri primi eletti di ogni lista o gruppo politico comunicano al sindaco i nominativi dei capigruppo consiliari, anche ai fini dell'espletamento dei compiti previsti all'art. 45 della legge 8.6.1990, n. 142 .

3. E' istituita la conferenza dei capigruppo, le cui funzioni sono precisate dal regolamento consiliare.

4. Ai gruppi consiliari sono assicurate idonee strutture, coerentemente con



l'assetto organizzativo dell'ente e con la consistenza numerica di ognuno di essi.

## ART. 28 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il consiglio comunale puo' valersi di apposite commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Il regolamento disciplina la loro composizione, nonche' la competenza, le procedure, i limiti e le modalita' di funzionamento.

3. Alle commissioni possono essere attribuiti anche poteri consultivi sulle materie di competenza consiliare, ma e' esclusa l'attribuzione o la delega, da parte del consiglio, di poteri deliberativi.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori i funzionari dell'ente ed i rappresentanti degli organismi associativi, delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

## ART. 29 COMMISSIONI SPECIALI E DI INCHIESTA

1. Il consiglio comunale puo' costituire commissioni speciali e di inchiesta su argomenti di interesse pubblico e, comunque, strettamente connessi alla attivita' amministrativa del comune.

2. Con la delibera istitutiva della commissione speciale e di quella di inchiesta, il consiglio comunale disciplina anche i compiti ed il loro funzionamento.

3. Un terzo dei consiglieri assegnati puo' richiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti e votanti.

## ART. 30 REGOLAMENTO CONSILIARE

1. Un apposito regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale con particolare riguardo alle seguenti materie:

- a) la definizione delle sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza;
- b) le modalita' di convocazione e di notifica dell'avviso;
- c) la formulazione dell'ordine del giorno;
- d) la presidenza delle sedute;
- e) la validita' delle sedute e delle deliberazioni;
- f) modalita' di svolgimento delle sedute;

- g) i procedimenti di approvazione degli atti;
  - h) le sedute segrete;
  - i) votazioni a scrutinio segreto;
  - l) verbalizzazione ed assistenza del segretario comunale;
  - m) il funzionamento dei gruppi consiliari e della conferenza dei capigruppo;
  - n) il numero delle commissioni consiliari e il loro funzionamento;
  - o) i criteri per la convocazione su iniziativa dei consiglieri;
  - p) interrogazioni, interpellanze e mozioni;
  - q) diritto di accesso agli atti e alle informazioni;
  - r) la partecipazione di esterni per relazioni e consulenze.
2. Il regolamento ed ogni sua successiva variazione o modificazione sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

### CAPO III LA GIUNTA MUNICIPALE

#### ART. 31 COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La giunta comunale e' composta dal sindaco, che la presiede, e da quattro assessori da lui nominati e scelti, nel numero massimo di due, anche tra cittadini non facenti parte del consiglio comunale, purché siano in possesso dei requisiti di compatibilita' ed eleggibilita' alla carica di consigliere comunale e che presentino professionalita' e competenza amministrativa.

2. La posizione giuridica e le indennita' previste per il sindaco e per gli assessori sono regolate dalla legge.

#### ART. 33 DURATA IN CARICA

1. La giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova.

3. Il voto del consiglio contrario ad una proposta della giunta non ne comporta le dimissioni.

#### ART. 34 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La giunta comunale e' l'organo di governo del comune.

2. Essa assume i provvedimenti esecutivi, idonei al raggiungimento degli

obiettivi e delle finalita' dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione dei programmi approvati dal consiglio comunale.

3. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente statuto non sono riservati al consiglio comunale, al sindaco, agli organi di decentramento ed agli organi burocratici.

4. Riferisce al consiglio sulla propria attivita', con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

5. Svolge attivita' propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale, con particolare riferimento alle materie indicate all'art. 19 del presente statuto.

## ART. 35

### ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attivita' e svolge attivita' propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Il sindaco comunica al consiglio comunale le attribuzioni che sono state conferite ad ogni assessore e le successive modifiche.

4. Gli assessori svolgono attivita' preparatoria dei lavori della giunta e, nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti, presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici.

5. Forniscono ai dirigenti dell'ente o ai responsabili dei servizi gli indirizzi politici per la predisposizione dei programmi e dei progetti-obiettivo.

## ART. 36

### FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La giunta comunale e' convocata e presieduta dal sindaco, che fissa pure l'ordine del giorno della seduta.

2. In assenza del sindaco ne fa le veci il vice sindaco.

3. La giunta delibera con intervento della meta' piu' uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti

4. Nelle votazioni palesi, in caso di parita', prevale il voto del sindaco e di chi presiede l'adunanza.

5. In caso di necessita', alle sedute della giunta possono partecipare, senza

diritto di voto o su invito del sindaco, anche i revisori dei conti.

6. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta, redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive unitamente a chi presiede la seduta.

7. Il segretario comunale e' responsabile della formalizzazione dell'atto deliberativo, della sua pubblicazione all'albo pretorio e degli adempimenti previsti all'art. 45 della legge n. 142 dell'8.6.1990.

8. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

## ART. 38

### CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) dimissioni;
- b) revoca;
- c) decadenza.

2. Le dimissioni da membro della giunta sono presentate al sindaco, il quale le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio perche' ne prenda atto.

3. Il sindaco puo' revocare uno o piu' assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

4. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e quando non siano intervenuti a tre sedute consecutive della giunta senza giustificato motivo.

5. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23.4.1981 n. 154 , la decadenza e' pronunciata dal consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione in via amministrativa della proposta di decadenza all'assessore interessato.

## CAPO IV IL SINDACO

### ART. 39 FUNZIONI

1. Il sindaco rappresenta l'ente, e', ufficiale di governo, autorità sanitaria locale ed autorità di pubblica sicurezza.

2. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente statuto.

3. In caso di assenza o di impedimento e' sostituito in tutti i suoi compiti dal vicesindaco, di cui all'art. 36, comma 4, dello statuto.

4. Prima di assumere le funzioni, il sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto secondo la formula di cui all'art. 11 del T.U. 10.1.1957, n. 3 .

5. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra, in tutti i casi previsti dalla legge ed in ogni manifestazione pubblica, in cui sia chiamato a rappresentare il comune.

6. Il sindaco e' eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed e' membro del rispettivo consiglio. Il sindaco nomina i componenti della giunta tra cui un vice sindaco e ne da' comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il sindaco puo' revocare uno o piu' assessori dandone motivata comunicazione al consiglio. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco e della rispettiva giunta non comporta le dimissioni degli stessi. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonche' nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis , della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18.1.1992 , n. 16 . Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti della decadenza della giunta e dello scioglimento del consiglio comunale, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. Lo scioglimento del consiglio determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.

## ART. 40 COMPETENZE

1. Il sindaco, in qualita' di capo dell'amministrazione comunale:

- a) convoca e presiede il consiglio comunale e la giunta; fissa gli argomenti e determina il giorno della seduta;
- b) assicura l'unita' di indirizzo della giunta comunale promuovendo e coordinando l'attivita' degli assessori;
- c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
- d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e ne riferisce al consiglio;
- e) ha la rappresentanza in giudizio del comune e, salva ratifica della giunta, promuove davanti all'autorita' giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- f) provvede affinche' siano osservati i regolamenti;
- g) rilascia attestati di notorieta' pubblica;
- h) puo' sospendere i dipendenti dal comune, riferendone alla giunta nella sua prima adunanza;
- i) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8.6.1990 n. 142 ;
- l) promuove e coordina le attivita' di protezione civile;
- m) sovrintende al servizio di polizia municipale;
- n) nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonche' gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- o) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della legge n. 142, 8.6.1990;
- p) il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge n. 142, 8.6.1990, nonche' dal rispettivo statuto e regolamenti comunali;
- q) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonche' le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- r) emette i provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
- s) adotta ordinanze ordinarie;
- t) adempie ad altre attribuzioni conferitegli dalle leggi e dallo statuto.
- u) presiede le commissioni comunali direttamente, salvo le ipotesi di cui all'art. 38 comma sesto della legge n. 142, 8.6.1990, ovvero tramite assessore.

## ART. 41

## COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanita' e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanita' ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini puo' richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

## TITOLO IV

## ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

## CAPO I

## ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

## ART. 42

## CRITERI E PRINCIPI

1. Il comune di Flero organizza i propri servizi e gli uffici in materia autonoma e coerente con la struttura del territorio, con le esigenze della popolazione, con gli obiettivi politici e sociali, decisi dal consiglio comunale.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione criteri dell'efficienza, dell'efficacia e della economicita' della gestione.

3. Informa la propria attivita' amministrativa ai principi di democrazia e di partecipazione.

4. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono alle istanze dei cittadini e degli interessati con sollecitudine e con tempestivita', nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 7.8.1990, n. 241 sul procedimento amministrativo e dal relativo regolamento di attuazione.

## ART. 43

## ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

1. Il comune di Flero provvede, nell'ambito della propria competenza, alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. Con apposito regolamento organizza le funzioni, i compiti ed i servizi dell'ente, nonché il relativo ordinamento degli uffici, secondo un criterio di funzionalità e di piena autonomia, così come previsto dall'art. 43 dello statuto.

### ART. 44

#### FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il consiglio comunale delibera la gestione dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalenza di capitale pubblico comunale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. La costituzione ed il funzionamento delle aziende speciali e delle istituzioni sono regolati dall'art. 23 della legge 8.6.1990, n. 142.

3. La gestione dei servizi in economia potrà avvenire anche attraverso prestazioni, opportunamente regolate, rese da anziani pensionati, nel rispetto della normativa vigente, e nei settori riguardanti la sorveglianza nelle scuole, l'assistenza sugli scolabus, i compiti di piccola manutenzione del verde pubblico, la custodia e la vigilanza di edifici pubblici, le affissioni, l'assistenza ad anziani, handicappati o ad altre persone in condizioni di emarginazione, di bisogno o di rischio.

4. Il comune in quanto titolare delle funzioni di polizia locale realizza la convivenza ordinata e pacifica della cittadinanza anche attraverso la polizia municipale. A tal fine organizza un apposito servizio ed istituisce il corpo di polizia municipale il quale, nell'ambito dell'organico del comune, costituisce settore a sé stante alle dirette dipendenze del sindaco o dell'assessore da lui delegato.

### CAPO II



## FORME ASSOCIATIVE

### ART. 45 CONVENZIONI

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni e la provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

### ART. 46 CONSORZI

1. Il comune di Flero puo' partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e province per la gestione associata di uno o piu' servizi.

2. A questo fine il consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il sindaco, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

### ART. 47 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di piu' enti pubblici, il sindaco puo' approvare appositi accordi di programma, secondo le modalita' stabilite dall'art. 27 della legge 8.6.1990, n. 142.

## CAPO III ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

### ART. 48 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il consiglio comunale disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformita' alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

## ART. 49 STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DIPENDENTE

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del comune di Flero sono disciplinati con accordi collettivi nazionali resi esecutivi con decreto del presidente della repubblica secondo le procedure previste dalla legislazione vigente.

2. La legge disciplina le modalita' di accesso al rapporto di pubblico impiego, le cause di cessazione dello stesso e le garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

3. La responsabilita', le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio, sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

4. E' istituita una commissione di disciplina come prevista dal c.n.l. e regolamento del personale.

## ART. 50 DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI

1. Il consiglio comunale delibera la consistenza dei ruoli organici complessivi dei dipendenti in armonia con la propria organizzazione dei servizi e degli uffici.

2. Con proprio atto la giunta provvede al conferimento della titolarita' degli uffici, in coerenza con la dotazione organica del personale e con l'ordinamento organizzativo, di cui all'art. 44 , 2° comma, dello statuto.

3. Il consiglio comunale verifica ed aggiorna annualmente la consistenza dei ruoli organici con riferimento alla quantita' ed alla qualita' dei servizi; la giunta provvede a garantire la copertura dei posti vacanti secondo le disponibilita' previste in bilancio.

4. Al fine di valorizzare le professionalita' e le esperienze maturate all'interno della struttura burocratica, l'ente attua procedure concorsuali interne, fissate dal regolamento, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti attraverso concorsi pubblici.

## ART. 51 I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi ed all'interno della consistenza dei ruoli organici complessivi, di cui al 1° comma dell'art. 51, sono

previsti posti di responsabili con adeguata ed elevata specializzazione, anche ai fini dell'espletamento delle funzioni previste dall'art. 53, 1° comma, della legge 8.6.1990, n. 142 .

2. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi e degli uffici puo' avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata dalla giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

## ART. 52 COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine sono previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita'.

2. Esse verranno avviate secondo modalita' e termini stabiliti dal regolamento, di cui all'art. 49 dello statuto.

## ART. 53 IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE

1. Sono disciplinate con il regolamento del personale le seguenti materie:

- a) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi;
- b) i procedimenti di costituzione, modificazione dello stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
- c) i criteri per la determinazione delle qualifiche professionali ed ai profili professionali in ciascuna di esse comprese;
- d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
- e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
- f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio della liberta' e dei diritti fondamentali;
- g) le responsabilita' ed i doveri dei dipendenti;
- h) le procedure e le sanzioni disciplinari;
- i) l'orario di lavoro;
- l) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso agli atti;
- m) tutto quanto previsto dalla legge e dallo statuto e che costituisca specifica materia di regolamento.

## CAPO IV IL SEGRETARIO COMUNALE

## ART. 54

### STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il comune di Flero ha un segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

## ART. 55

### FUNZIONI DEL SEGRETARIO

1. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, da cui dipende funzionalmente:
  - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici e ne coordina l'attività;
  - b) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, con particolare riguardo ai pareri previsti dall'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142 ;
  - c) partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio comunale e ne redige il verbale;
  - d) cura l'attuazione dei provvedimenti deliberativi;
  - e) sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali di incasso;
  - f) redige i contratti dell'ente, che custodisce nell'apposito repertorio;
  - g) organizza le modalità di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali e dei cittadini;
  - h) vigila sulla piena attuazione delle norme previste in materia di provvedimenti amministrativi, di cui alla legge 7.8.1990 n. 241 .

## ART. 56

### VICE SEGRETARIO

1. Il comune di Flero ha un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario.
2. Il vice segretario coadiuva il segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

TITOLO V  
ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE

ART. 57  
ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del comune e' riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica, il comune di Flero, e' titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune e', altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

ART. 58  
DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il comune di Flero ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civili sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio, che ne disciplina pure l'uso.

ART. 59  
ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. La finanza del comune e' costituita da:
  - a) imposte proprie;
  - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
  - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
  - d) trasferimenti regionali;
  - e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
  - f) risorse per investimenti.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni al costo dei relativi servizi.

ART. 60  
CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO

1. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal consiglio comunale entro il 31 ottobre, per l'anno successivo, osservando i principi della universalita', della integrita', della veridicita' e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Il bilancio e' corredato di una relazione previsionale e programmatica, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario; senza tale attestazione l'atto e' nullo di diritto.

5. Con apposito regolamento del consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilita' generale.

## ART. 61

### CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilita' economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo e' deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonche' la relazione del collegio dei revisori.

## ART. 62

### I CONTRATTI

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite. Agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite da regolamento.

3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del consiglio comunale o della giunta secondo la rispettiva competenza, precisata nel regolamento, di cui al comma precedente.

4. In rappresentanza del comune, nella stipulazione dei contratti interviene il sindaco o l'assessore delegato.

5. Il segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del comune, i contratti di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 63  
REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformita' al disposto dell'art. 57 della legge 8.6.1990, n. 142 .

2. I revisori durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili una sola volta.

3. Il collegio dei revisori, in conformita' alle norme del regolamento contabile, collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Nella relazione, di cui al precedente 03 comma, il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione.

6. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarita' nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio

ART. 64  
CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che insieme alle proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'assessore; questi ne riferisce alla giunta.

3. La giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige ogni tre mesi una relazione generale aggiornata sull'esattezza della situazione di tesoreria, dei conti del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione, assumendo o proponendo al consiglio i relativi rimedi.

ART. 65  
TESORERIA

1. Il comune di Flero ha un proprio servizio di tesoreria.
2. I rapporti e le procedure del servizio sono definiti dal regolamento di contabilita', di cui all'art. 61 dello statuto.

## ART. 66 RESPONSABILITA'

1. Per gli amministratori e per il personale del comune di Flero si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del comune, nonche' coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. L'azione di responsabilita' si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto; la responsabilita' degli amministratori e dei dipendenti del comune e' personale e non si estende agli eredi.

## TITOLO VI PARTECIPAZIONE POPOLARE

### ART. 67 PRINCIPI

1. Il comune di Flero garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini alla vita politica, amministrativa, economica e sociale.
2. Considera la partecipazione uno strumento efficace, che consente agli organi istituzionali di assumere decisioni responsabili e coerenti con le esigenze della comunita'.
3. Le forme della partecipazione si inseriscono nel normale quadro della vita amministrativa e non intervengono a modificare le competenze e i tempi di una decisione, che dovra', tra l'altro, anche assumere i caratteri della tempestivita', in un contesto di snellimento e di accelerazione delle procedure, cosi' come previsto dalla legge 8.6.1990, n. 142, e dalla successiva del 7.8.1990, n. 241.
4. Il comune attua le iniziative piu' opportune per coordinare e per conciliare gli interessi individuali e di gruppo con quelli piu' generali e prevalenti della comunita'.
5. In coerenza con la normativa vigente, ed in particolare con la legge 7.8.1990, n. 241, adegua, inoltre, la propria organizzazione in modo che sia garantita la trasparenza dell'azione amministrativa e dei processi decisionali, nonche' il buon andamento e l'imparzialita' della pubblica amministrazione.



## ART. 68 ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

1. Nell'ambito dei principi e dei criteri, indicati nell'articolo precedente, sono previsti i seguenti istituti di partecipazione popolare:

- a) la valorizzazione delle libere forme associative;
- b) la promozione degli organismi di partecipazione e consultazione;
- c) istanze, petizioni e proposte;
- d) il diritto di azione popolare;
- e) la partecipazione al procedimento amministrativo;
- f) il diritto di informazione e di accesso agli atti;
- g) il diritto di accesso alle strutture

## ART. 69 LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il comune di Flero favorisce la formazione di organismi a base associativa e ne sostiene l'azione, quando essa sia preordinata alle iniziative di servizio e di promozione nei settori della tutela dell'ambiente e della salute, della solidarietà e dell'assistenza, della cultura dell'arte, della scuola e della ricerca, dello sport e dello spettacolo, del folklore e delle tradizioni locali.

## ART. 70 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE EDI CONSULTAZIONE

1. Il comune cura la più ampia informazione dei cittadini in ordine agli indirizzi programmatici per l'erogazione dei servizi e diffonde la conoscenza dei contenuti degli atti di maggior rilievo attraverso apposite pubblicazioni periodiche, manifesti e col ricorso agli organi di stampa e radio-televisivi locali.

2. In ordine a particolari e rilevanti problemi, su iniziativa del consiglio comunale e secondo procedure semplici e snelle da esso stabilite volta per volta, possono essere organizzate forme di consultazione diretta degli elettori attraverso schede o questionari.

3. L'istituto della consultazione preventiva è attuato anche su iniziativa popolare, quando lo richieda il 10% del corpo elettorale, risultante dall'ultima revisione approvata.

4. Non possono essere indetti referendum consultivi in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque

anni, su atti esecutivi e su provvedimenti che abbiano già prodotto i loro effetti.

5. Il consiglio comunale fissa in apposito regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

6. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato referendario da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo; il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

## ART. 71

### ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini, residenti nel comune, singolarmente o in gruppo, possono rivolgere istanze e petizioni sia al consiglio che alla giunta con riferimento ai problemi di rilevanza generale.

2. Agli stessi è riconosciuto il diritto di sottoporre all'amministrazione comunale, secondo le competenze dei rispettivi organi, proposte di deliberazione.

3. Le istanze, le petizioni e le proposte sono depositate presso la segreteria comunale, che è tenuta a dare immediata comunicazione al sindaco.

4. L'organo, che ha per legge e per statuto competenza in ordine alla decisione e alla risposta, è tenuto ad assumere il relativo provvedimento entro 60 gg. dalla data di protocollo, apposta a cura dell'ufficio di segreteria sul testo dell'istanza, della petizione, e della proposta di deliberazione.

5. Agli interessati deve essere data comunicazione scritta in ordine alle decisioni assunte.

## ART. 72

### DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI

1. Tutti gli atti del comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia pregiudizio agli interessi del comune.

2. Presso l'ufficio di segreteria sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino ufficiale" della regione Lombardia e dei regolamenti comunali.

3. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del comune, secondo le modalità

stabilite dal regolamento.

4. Il regolamento disciplina, altresì il diritto dei cittadini singoli od associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

## ART. 73 DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

## ART. 74 FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RUOLO DEL CONSIGLIO

1. In relazione al primo comma dell'art. 32 della legge 8.6.1990, n. 142, che indica nel consiglio l'organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo del comune, e al primo comma dell'art. 4 della legge 7.8.199, n. 241 sul procedimento amministrativo, il consiglio comunale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione locale.

2. Ogni consigliere può segnalare, anche di propria iniziativa, al sindaco gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini, unitamente a proposte migliorative e di correzione.

3. Il sindaco è tenuto ad assumere i relativi provvedimenti, nel rispetto della normativa vigente, e a dare comunicazione agli interessati in ordine alle decisioni assunte.

4. Il sindaco riferisce annualmente al consiglio sull'andamento dell'amministrazione e su iniziative adottate per garantire il corretto funzionamento delle istituzioni locali

5. Il consiglio comunale, esaminata la relazione, assume le determinazioni di sua competenza, che ritenga opportune.

## TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### ART. 75 ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. È prevista nello statuto l'adozione dei seguenti regolamenti:

- a) regolamento per l'uso dello stemma e del gonfalone (art. 3);
- b) regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici (artt. 14 - 44);
- c) regolamento del consiglio comunale (artt. 18 - 31) e commissioni;
- d) regolamento sui procedimenti amministrativi e sull'accesso agli atti (artt. 43 - 76);
- e) regolamento del personale dipendente (art. 49);
- f) regolamento per l'inventario ed il patrimonio (art. 59) ;
- g) regolamento di contabilita' (art. 61);
- h) regolamento dei contratti (art. 63);
- i) regolamento per le consultazioni referendarie (artt. 72) .

2. I provvedimenti relativi devono essere adottati dal consiglio comunale entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

3. In via transitoria, e fino all'approvazione definitiva dei regolamenti sopraindicati, continuano ad applicarsi le norme vigenti.

## ART. 76

### APPROVAZIONE DELLO STATUTO E SUE VARIAZIONI

1. Lo statuto e' deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le disposizioni, di cui ai precedenti commi, si applicano anche alle modifiche statutarie.

## ART. 77

### ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto del comune di Flero e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.